



Bruxelles, 20.8.2021
COM(2021) 488 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ("il regolamento sul mercurio")¹ stabilisce misure relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio; alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio; all'eliminazione progressiva dei processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo del mercurio o di composti del mercurio e alla gestione dei rifiuti di mercurio. In tal modo il regolamento sul mercurio, in abbinamento ad altri strumenti del diritto dell'Unione, attua la convenzione di Minamata sul mercurio.

L'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 20 del regolamento sul mercurio conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di i) estendere il periodo durante il quale gli Stati membri hanno la facoltà di stoccare temporaneamente nelle discariche il mercurio in forma liquida in attesa dello smaltimento finale, e ii) di modificare gli allegati da I a IV del regolamento, al fine di allinearli alle pertinenti decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio ("la COP di Minamata").

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sul mercurio.

A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2017, automaticamente prorogato per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul mercurio. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sul mercurio, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Di conseguenza la Commissione è tenuta a presentare entro il 13 settembre 2021 la prima relazione, che riguarda il periodo quinquennale compreso fra il 13 giugno 2017 e il 12 giugno 2022.

Poiché la delega di potere non è stata revocata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul mercurio, detta relazione interessa il periodo quinquennale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è stato ritenuto necessario per integrare o adeguare varie disposizioni stabilite nel regolamento sul mercurio.

¹ GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1

Sebbene l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul mercurio consenta agli Stati membri di stoccare temporaneamente il mercurio in forma liquida nelle discariche (in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti²) in attesa dello smaltimento finale fino al 31 dicembre 2022, la Commissione non ha ad oggi ricevuto informazioni relative alla necessità di prorogare il periodo. La Commissione non ha pertanto ancora adottato alcun atto delegato inteso a prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2025, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul mercurio.

L'allegato I del regolamento sul mercurio elenca i composti di mercurio e le miscele di mercurio la cui esportazione è vietata e soggetta a disposizioni specifiche in materia di stoccaggio provvisorio. L'allegato II di detto regolamento elenca i prodotti con aggiunta di mercurio di cui sono vietate l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione, con le relative date di eliminazione progressiva, e l'allegato III elenca i processi di produzione in cui sono usati il mercurio e/o i composti di mercurio che devono essere eliminati a una certa data. L'allegato IV del regolamento sul mercurio stabilisce requisiti in merito al contenuto dei piani nazionali relativi alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale. Considerato che la COP di Minamata non ha ancora adottato decisioni che richiederebbero l'allineamento dei predetti allegati da I a IV del regolamento sul mercurio, la Commissione non ha avuto bisogno di adottare atti delegati intesi ad allineare detti allegati alle pertinenti decisioni della COP di Minamata.

4. CONCLUSIONE

La Commissione non ha esercitato, nel corso degli ultimi cinque anni, i poteri delegati conferitile dal regolamento (UE) 2017/852. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

² GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1